

**Testo unico in materia di sport.**

**Art. 21**

*(Contributi annui per i Centri universitari sportivi)(1)(2)*

**1.** Al fine di favorire la pratica sportiva degli studenti universitari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui ai Centri universitari sportivi delle Università degli studi di Trieste e di Udine a sostegno del funzionamento e delle attività sportive dagli stessi svolte.

**2.** Il Centro universitario sportivo-CUS di Trieste e il Centro universitario sportivo-CUS di Udine presentano, distintamente, la domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, corredata, a pena di inammissibilità, di:

**a)** relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in cui è presentata la domanda;

**b)** relativo preventivo delle entrate e delle uscite.

**3.** Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo; il contributo viene erogato nella misura del 100 per cento contestualmente all'atto di concessione.

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

**2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 24, comma 1, L. R. 32/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.